



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.16 del 15/01/2020 – 13/02/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Disciplina del rapporto di lavoro – Trattamento giuridico ed economico del personale regionale – Illegittimità.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 14 e 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 poiché in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. Tali disposizioni, prevedendo la corresponsione in favore di taluni dipendenti regionali del trattamento corrispondente al livello apicale della categoria d'inquadramento, invadono la competenza legislativa dello Stato. Come da costante giurisprudenza della Corte, la disciplina del rapporto di lavoro, inclusi i profili del trattamento economico, rientra nella materia “ordinamento civile” che spetta in via esclusiva al legislatore statale. A seguito della sua privatizzazione, infatti, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile e dalla contrattazione collettiva, come previsto dal T.U. sul pubblico impiego, i cui principi costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, si pongono come limiti alla competenza esclusiva in materia di personale sancita dall'art. 14, lett.q) dello Statuto della Regione Siciliana.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 22, commi 14 e 15 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8</p> <p>Parametri costituzionali: Art.117, comma 2, lett l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art.1, comma 3 - Art. 2 - Art.45, comma 1 del T.U. sul pubblico impiego.</p>



Massima n. 2:	<p>Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Collocamento anticipato in quiescenza del personale regionale – Ius superveniens – Estinzione del processo.</p> <p>Testo E' dichiarato estinto – per rinuncia della parte ricorrente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, promosse in riferimento agli artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lett. o) della Costituzione. Tali disposizioni, riguardanti rispettivamente il collocamento in quiescenza e la liquidazione della buonuscita di dipendenti regionali, successivamente al deposito del ricorso, sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, con decorrenza dal 17 agosto 2018. Ritenendo tali abrogazioni idonee a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale. Da ciò l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Commi 3 e 4 dell'art. 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8.</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 3, 81 e 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale (7 ottobre 2008).</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli
tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it